Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 12 MAGGIO 1977:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio di convittore da godersi presso i convitti nazionali.

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio di convittrice da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio di semiconvittrice da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio di semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali.

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio riservati da godersi presso i convitti nazionali, istituti pubblici di educazione femminile e presso altri convitti e collegi.

(da 5010 a 5014)

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 12 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico.** — Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980 Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 5 aprile 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2211)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Lunedì 21 marzo 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Richard N. Gardner il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti d'America a Roma.

(3832)

Mercoledì 23 marzo 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto successivamente al palazzo del Quirinale l'ambasciatore del Lesotho, S. E. Philip K. Sephomolo, l'ambasciatore della Gambia, S. E. Sheikh Ahmad Tejan Wadda e l'ambasciatore del Botswana, S. E. Emeldah Benjamin Mathe i quali gli hanno presentato le lettere che li accreditano presso il Capo dello Stato.

(3833)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1976.

Tariffa per ogni analisi effettuata sui prodotti dietetici e per la prima infanzia dall'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 marzo 1951, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Ritenuto che l'Istituto superiore di sanità, in qualità di organo tecnico-scientifico del Ministero della sanità, effettua analisi ed esami sui prodotti dietetici e per la prima infanzia e che le tariffe per tali analisi non sono fissate nella tabella *A* annessa alla citata legge n. 519/1973;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della predetta legge, alla determinazione della tariffa per le analisi e gli esami dei prodotti sopra indicati;

Visto il parere del direttore dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerata l'opportunità di fissare in L. 250.000 (duecentocinquantamila) la misura della tariffa per i controlli analitici sopra menzionati;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' stabilita la tariffa di L. 250.000 (duecentocinquantamila) per ogni analisi effettuata sui prodotti dietetici e per la prima infanzia dall'Istituto superiore di sanità.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE

DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 102

(4941)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1977.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Rosso Conero ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Rosso Conero » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande intese ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1976, n. 35;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere suddetto del comitato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto ed alle situazioni logistiche e tradizionali della zona delle aziende agricole interessate, di accogliere le domande sopracitate;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Rosso Conero » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, è sostituito con il seguente testo:

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle località denominate « Barcaglione » e « Guastuglia » del comune di Falconara Marittima.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione

« Rosso Conero » che le uve prodotte nel territorio di prroduzione di cui all'art. 3, possono essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi, e, comunque, all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

1) le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino « Rosso Conero »;

2) le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti;

3) le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale;

4) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' raccomandata la pratica enologica detta « Governo all'uso toscano » che deve essere effettuata entro il 31 dicembre.

Per tale pratica è consentito, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, che invece dell'uva sia impiegato mosto concentrato, purchè preparato nella zona di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione « Rosso Conero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1977
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 80

(4275)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 70, con il quale il dott. Roberto Vassallo fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 15 ottobre 1976, con la quale il predetto dott. Roberto Vassallo ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Roberto Vassallo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 20 dicembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1977
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 86

(4606)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per diritto di « espresso » nel valore da lire trecento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 37, con il quale, tra l'altro, sono state apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo da L. 300, per diritto di « espresso »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1374 dell'8 aprile 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario per diritto di « espresso », nel valore da L. 300.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: millimetri 36 × 20; dentellatura:: 14; colore: bruno; foglio: 50 esemplari.

La vignetta riproduce specularmente, nella parte sinistra, la coppia di « cavalli alati », terracotta in altorilievo conservata nel museo etrusco di Tarquinia, emer-

gente su fondo scuro. La parte destra è riservata alla seguente leggenda, in carattere bastone tondo, disposta su cinque righe « POSTE ITALIANE LIRE 300 ESPRESSO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 156

(4610)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria dedicata all'arte italiana e riguardanti rispettivamente Giacomo Serpotta, Umberto Boccioni ed il « Futurismo ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1975, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui due appartenenti alla serie « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Giacomo Serpotta e Umberto Boccioni;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie, dedicato al « Futurismo »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1379 del 23 giugno 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 150, tre francobolli della serie ordinaria dedicata all'« Arte italiana », di cui due aventi come soggetti un'opera di Giacomo Serpotta e un'opera di Umberto Boccioni, e uno dedicato al « Futurismo ».

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata; in calcografia quello dedicato al Serpotta; in calcografia e offset, quelli dedicati al Boccioni e al « Futurismo »; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; colori: azzurro, per il francobollo dedicato al Serpotta; policromia, per il francobollo dedicato al Boccioni; nero e rosso, per quello dedicato al « Futurismo ».

Le vignette dei tre francobolli riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

« La Fortezza », opera in stucco di Giacomo Serpotta, conservata nell'oratorio del Rosario nella chiesa di San Domenico, in Palermo. Nella cornice, è posta, in alto, la leggenda « GIACOMO SERPOTTA 1656-1732 »;

la « Scomposizione di figura di donna a tavola », dipinto di Umberto Boccioni, conservato nella Galleria d'Arte Moderna, a Milano. Nella cornice, in alto, è riportata la leggenda « UMBERTO BOCCIONI 1882-1916 »;

una composizione futurista di Filippo Tommaso Marinetti, intitolata « La lettera dell'artigliere al fronte » (1919). Nella cornice, in alto, è posta la leggenda « F. T. MARINETTI 1876-1944 ».

Completano i tre francobolli la parola « ITALIA », riportata in basso, entro le vignette, e l'indicazione del valore, « L. 150 », anch'essa entro le vignette, in alto nei francobolli dedicati al Serpotta e al Boccioni, in basso in quello dedicato al « Futurismo ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 162

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Farmitalia Società farmaceutici Italia, in Settimo Torinese, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia di Settimo Torinese (Torino), con effetto dal 15 giugno 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Farmitalia Società farmaceutici Italia di Settimo Torinese (Torino), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4427)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Integrazione al decreto ministeriale 3 marzo 1976 concernente suddivisione del territorio della regione Umbria in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1976 di suddivisione del territorio della regione Umbria in comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »;

Esaminata la deliberazione n. 263 del 24 giugno 1976 della regione Umbria, avente ad oggetto: « Atto amministrativo - inserimento del comune di Avigliano Umbro nel distretto n. 11 »;

Considerato che la giunta regionale ha richiesto i pareri agli enti locali interessati ed esaminati i pareri degli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Umbria;

Decreta:

Il comune di Avigliano Umbro è inserito nel distretto scolastico n. 11 con sede ad Amelia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 316

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Suddivisione del territorio della regione Veneto in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 250 del 29 ottobre 1976 del consiglio della regione Veneto, avente ad oggetto: « Legge 30 luglio 1973, n. 477 e decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 - Proposta di distrettualizzazione del territorio regionale »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Veneto;

Decreta:

Il territorio della regione Veneto è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede a Pieve di Cadore e comprendente i comuni di Pieve di Cadore, Comelico Superiore, Danta, San Nicolò di Com., San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore;

distretto n. 2 con sede ad Agordo e comprendente i comuni di Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;

distretto n. 3 con sede a Belluno e comprendente i comuni di Belluno, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana, Farra d'Alpago;

distretto n. 4 con sede a Feltre e comprendente i comuni di Feltre, Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas;

distretto n. 5 con sede a Vittorio Veneto e comprendente i comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo;

distretto n. 6 con sede a Pieve di Soligo e comprendente i comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Refrontolo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor;

distretto n. 7 con sede ad Asiago e comprendente i comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo;

distretto n. 8 con sede a Conegliano e comprendente i comuni di Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, S. Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola;

distretto n. 9 con sede ad Asolo e comprendente i comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini;

distretto n. 10 con sede a Montebelluna e comprendente i comuni di Montebelluna, Arcade, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Povegliano, Trevignano, Volpago del Montello;

distretto n. 11 con sede ad Oderzo e comprendente i comuni di Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolò, Salgarada, San Polo di Piave;

distretto n. 12 con sede a Schio e comprendente i comuni di Schio, Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Tonezza, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico;

distretto n. 13 con sede a Thiene e comprendente i comuni di Thiene, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano;

distretto n. 14 con sede a Breganze e comprendente i comuni di Breganze, Bressavido, Fara Vicentino, Marostica, Mason, Molvena, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Schiavon, Pianezze;

distretto n. 15 con sede a Bassano del Grappa e comprendente i comuni di Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna;

distretto n. 16 con sede a Castelfranco Veneto e comprendente i comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago;

distretto n. 17 con sede a Treviso e comprendente il territorio urbano del comune di Treviso nord ed i comuni di: Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Paese, Ponzano Veneto, Spresiano, Villorba;

distretto n. 18 con sede a Treviso e comprendente il territorio urbano di Treviso sud ed i comuni di: Casale sul Sile, Casier, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zero Branco;

distretto n. 19 con sede a Portogruaro e comprendente i comuni di Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto;

distretto n. 20 con sede a Valdagno e comprendente i comuni di Valdagno, Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Crespadore, Negarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino;

distretto n. 21 con sede a Cittadella e comprendente i comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo;

distretto n. 22 con sede a San Donà di Piave e comprendente i comuni di San Donà di Piave, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave;

distretto n. 23 con sede a Garda e comprendente i comuni di Garda, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco;

distretto n. 24 con sede a San Pietro in Cariano e comprendente i comuni di San Pietro in Cariano, Brentino, Belluno, Dolcé, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo;

distretto n. 25 con sede a Camposampiero e comprendente i comuni di Camposampiero, Borgoricco, Campodarsego, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

distretto n. 26 con sede a Bussolengo e comprendente i comuni di Bussolengo, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Sona, Valeggio sul Mincio, Affi;

distretto n. 27 con sede a Verona e comprendente il territorio urbano del comune di Verona nord-ovest;

distretto n. 28 con sede a Verona e comprendente il territorio urbano del comune di Verona centro-sud;

distretto n. 29 con sede a Verona e comprendente il territorio urbano del comune di Verona nord-est ed i comuni di: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Martino Buon Albergo;

distretto n. 30 con sede a San Bonifacio e comprendente i comuni di San Bonifacio, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova;

distretto n. 31 con sede ad Arzignano e comprendente i comuni di Arzignano, Brendola, Chiampo, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Zermeghedo;

distretto n. 32 con sede a Vicenza e comprendente il territorio urbano del comune di Vicenza ovest ed i comuni di: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Sovizzo;

distretto n. 33 con sede a Vicenza e comprendente il territorio urbano del comune di Vicenza est ed i comuni di: Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Castegnero, Crisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo;

distretto n. 34 con sede a Piazzola sul Brenta e comprendente i comuni di Piazzola sul Brenta, Camisano Vicentino, Campodoro, Campo San Martino, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Villafranca Padovana;

distretto n. 35 con sede a Mirano e comprendente i comuni di Mirano, Martellago, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea;

distretto n. 36 con sede a Venezia e comprendente la parte di « Venezia centro storico e Lido »;

distretto n. 37 con sede a Mestre e comprendente il territorio urbano del comune di Mestre nord ed i comuni di: Marcon, Quarto d'Altino;

distretto n. 38 con sede a Mestre e comprendente il territorio urbano del comune di Mestre sud;

distretto n. 39 con sede a Mogliano Veneto e comprendente il comune di Mogliano Veneto;

distretto n. 40 con sede a Villafranca di Verona e comprendente i comuni di Villafranca di Verona, Castel d'Azzano, Mozzecane, Nogarole, Rocca, Povegliano, Sommacampagna, Vigasio;

distretto n. 41 con sede a Zevio e comprendente i comuni di Zevio, Albaredo d'Adige, Isola Rizza, Palù, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Giovanni Lupatoto;

distretto n. 42 con sede a Lonigo e comprendente i comuni di Lonigo, Alonte, Grancona, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Zovencedo;

distretto n. 43 con sede a Cologna Veneta e comprendente i comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella;

distretto n. 44 con sede a Padova e comprendente il territorio urbano del comune di Padova nord-est ed i comuni di: Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Vigodarzere, Vigonza;

distretto n. 45 con sede a Padova e comprendente il territorio urbano del comune di Padova ovest ed i comuni di: Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano;

distretto n. 46 con sede a Padova e comprendente il territorio urbano del comune di Padova sud-est ed i comuni di: Albignasego, Ponte San Nicolò, Saonara;

distretto n. 47 con sede a Dolo e comprendente i comuni di Dolo, Campagna Lupia, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Strà, Vigonovo;

distretto n. 48 con sede ad Isola della Scala e comprendente i comuni di Isola della Scala, Bovolone, Buttapietra, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Nogara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo;

distretto n. 49 con sede a Noventa Vicentina e comprendente i comuni di Noventa Vicentina, Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Poiana Maggiore, Sossano, Villaga;

distretto n. 50 con sede a Montagnana e comprendente i comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita, Urbana;

distretto n. 51 con sede ad Este e comprendente i comuni di Este, Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Granze, Lozzo Atesino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò Euganeo;

distretto n. 52 con sede a Monselice e comprendente i comuni di Monselice, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Galzignano, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella;

distretto n. 53 con sede a Conselve e comprendente i comuni di Conselve, Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Cartura, Candiana, Casalserugo, Maserà di Padova, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano;

distretto n. 54 con sede a Piove di Sacco e comprendente i comuni di Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Campolongo Maggiore, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco;

distretto n. 55 con sede a Legnago e comprendente i comuni di Legnago, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Minerbe, Terrazzo, Villa Bartolomea;

distretto n. 56 con sede a Chioggia e comprendente i comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona;

distretto n. 57 con sede a Badia Polesine e comprendente i comuni di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbèrtiano, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo;

distretto n. 58 con sede a Rovigo e comprendente i comuni di Rovigo, Arquà Polesine, Boara Pisani, Bosaro, Canaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana;

distretto n. 59 con sede ad Adria e comprendente i comuni di Adria, Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 144.

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 della legge sopracitata;

Visto il proprio decreto di data 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975, registro n. 5 Sanità, foglio n. 144, con il quale il dottor Enrico Marongiu è stato nominato componente di detta commissione in qualità di direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

Vista la nota n. 126/209 del 15 dicembre 1976 del Ministero dell'interno, con la quale si comunica che le funzioni di direttore generale della protezione civile e servizi antincendi sono state assunte dal prefetto di prima classe dott.. Francesco Lattari;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Marongiu con il dott. Francesco Lattari in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Francesco Lattari è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 207

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Tubettificio ligure S.p.a., in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia Lariana e Ponte Decimo, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4432)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Trafilerie Carlo Gnutti, con sede e stabilimento in Chiari, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Trafilerie Carlo Gnutti, con sede legale e stabilimento in Chiari (Brescia), con effetto dal 1° dicembre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Trafilerie Carlo Gnutti, con sede legale e stabilimento in Chiari (Brescia), azienda con più di cinquecento dipendenti,

la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4428)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Nebiolo, in Torino, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4433)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per il completamento di un edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1970, con il quale il comune di Teramo, per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 1.057.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 76.050.000, per anni venti, pari all'85% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 9 dicembre 1976, n. 183, del comune di Teramo;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo, sezione di Teramo, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 1.812.700.000 per il completamento dell'edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Teramo un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Imparato Gaetano, il comune di Teramo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.812.700.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, ai termini dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1957, n. 26, al comune di Teramo un contributo straordinario nella misura di L. 182.918.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1974 e fino all'esercizio 1988.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Teramo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 172

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Modificazione alla composizione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 15 novembre 1975, n. 588;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 222, relativo alla composizione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima;

Considerato che il dott. Francesco Matta, già direttore dello stabilimento ittiogenico di Roma, è stato nominato direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, in sostituzione del dott. Pasquale Turli, collocato a riposo;

Considerato che, pertanto, occorre procedere alla nomina di un nuovo esperto del laboratorio centrale di idrobiologia;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto ministeriale 19 luglio 1976, citato nelle premesse, il dott. Francesco Matta è chiamato a far parte del comitato tecnico scientifico di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 588, quale esperto del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, designato dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 2.

L'avv. Giulio Scalfati, presidente del Comitato nazionale incremento pesca, è chiamato a far parte del comitato citato nelle premesse quale esperto designato dal Ministro per la marina mercantile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 70

(4502)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), con effetto dal 4 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1975, 1° dicembre 1975 e 30 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5155)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Approvazione di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni « Agricoltura assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio in estensione delle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla Società per azioni « Agricoltura assicurazioni », con sede in Milano:

tariffa 4 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 6019 del 26 ottobre 1967);

tariffa 5 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale numero 6019 del 26 ottobre 1967);

tariffa 6 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 6165 del 5 aprile 1968).

Roma, addì 1° aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni « La Piemontese vita », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società per azioni « La Piemontese vita », con sede in Torino:

tariffa 7r (m = n), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa 7r (5, 10, 15), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5 o 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento.

Roma, addì 1° aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa T(A) C/RM, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8049 del 7 febbraio 1973);

tariffa T(A) C/R 5, 10, 15, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5, 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, ad abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 12 marzo 1969, n. 6482).

Roma, addì 1° aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 9481 del 19 maggio 1975);

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969).

Roma, addì 1° aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1945 e il decreto ministeriale 13 settembre 1951, con i quali è stato costituito il comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del predetto comitato con un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 369);

Ritenuto di nominare quale rappresentante di questo Ministero nel citato comitato la dott.ssa Clara Collarile Longo;

Decreta:

La dott.ssa Clara Collarile Longo, direttore di sezione del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti.

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4744)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Revoca al consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1961, con il quale il consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, con sede in Pescara, fu autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere in Pescara, via Baiamonti;

Vista l'istanza in data 17 novembre 1975, con la quale il consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo chiede la revoca della suddetta autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Pescara, via Baiamonti, concessa al consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo con decreto ministeriale 15 marzo 1961.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4499)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, della autorizzazione alla produzione di specialità medicinali nella officina farmaceutica comune delle ditte Sidus e Sarm, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5508 in data 11 maggio 1976 le ditte Sidus e Sarm furono autorizzate a produrre nella propria officina farmaceutica comune sita in Roma, via Tiburtina, 1496, specialità medicinali nelle seguenti forme farmaceutiche: fiale e flaconcini iniettabili in asepsi, liofilizzati iniettabili, soluzioni iniettabili sterilizzabili, sciroppi e soluzioni in genere per via orale ed esterna, supposte, pomate, compresse, confetti, polveri, granulati, antibiotici iniettabili preparati in asepsi, capsule;

Vista la lettera in data 2 marzo 1977, con la quale le ditte rinunciano alla autorizzazione citata per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alle ditte Sidus e Sarm la autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica comune sita in Roma, via Tiburtina, 1496, concessa con decreto ministeriale n. 5508 in data 11 maggio 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alle ditte.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3, della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 27 novembre 1976, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3, della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

367) Associazione di pubblica assistenza « Croce bianca ebolitana », avente sede in Eboli (Salerno);

368) Confraternita di misericordia di Torrenieri di Montalcino, avente sede in Torrenieri (Siena);

369) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde », avente sede in Pignone (La Spezia);

370) Fraternita di misericordia « Mario Fabbri » di Alfero, avente sede in Alfero, comune di Verghereto (Forlì);

371) Croce verde della Basilicata, avente sede in Potenza;

372) Confraternita di misericordia di Marina di Pietrasanta, avente sede in Tonfano (Lucca);

373) Associazione volontaria di soccorso ed assistenza « Croce azzurra », avente sede in Portorecanati (Macerata);

374) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde - Bosisio Parini », avente sede in Bosisio Parini (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(4435)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di opzioni e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di condizioni di polizza e di tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione degli analoghi in vigore, di due opzioni al termine del differimento e di tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione degli analoghi ed altri in estensione di tariffe in vigore;

Viste le relazioni tecniche, le opzioni e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, le due opzioni al termine del differimento ed i sottoindicati tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi ed altri in estensione di tariffe in vigore, presentati dalla Società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 221, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 6391 del 21 novembre 1968);

tariffa 2D, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6326 del 18 settembre 1968);

tariffa 2Du, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6326 del 18 settembre 1968);

tariffa 2 - 10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 9674 del 3 agosto 1975);

tariffa 2D compl. (m = n), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8266 del 23 giugno 1973);

tariffa 2D compl. (5, 10, 15), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5, 10, 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5717 del 22 luglio 1969);

tariffa 10 RI ind (M-f), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 5727 del 22 luglio 1969);

tariffa 9 RI ind. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 5727 del 22 luglio 1969);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite da contratti con adeguamento automatico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 6823 del 20 febbraio 1970);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita adeguabile in un capitale, pari al cumulo dei premi versati, e in una rendita adeguabile di minore importo.

Roma, addì 15 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di condizioni di polizza, presentati dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione di analoga in vigore, e di tassi di premio, pure in sostituzione degli analoghi in vigore, nonché di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, nonché i sottoindicati tassi di premio, pure in sostituzione degli analoghi in vigore, e condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano:

tariffa 5 Ud, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 4 AD, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 6 U, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero im-

mediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8128 del 13 marzo 1973);

tariffa 5 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale numero 8128 del 13 marzo 1975);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa 11 R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

condizioni di polizza per le assicurazioni di gruppo.

Roma, addì 15 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio, presentati dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni La Piemontese vita, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita ed i sottoindicati tassi di premio, in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla Società per azioni La Piemontese vita, con sede in Torino:

tariffa 8, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 7651 del 15 maggio 1972);

tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 7651 del 15 maggio 1972);

tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 921, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Approvazione di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio in estensione delle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 5/R, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con i decreti ministeriali del 29 agosto 1967 e n. 10128 del 6 maggio 1976);

tariffa 5J/R, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con i decreti ministeriali del 29 agosto 1967 e n. 10128 del 6 maggio 1976).

Roma, addì 15 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.
Cancellazione di ventisei varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle medesime;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, con il quale sono state iscritte nei registri predetti alcune varietà tra le quali: Taurus di Dactylis glomerata L.; Sequana di Festuca pratensis Huds.; Tedis di Lolium multiflorum Lam.; Bocage di Lolium perenne L.; Olimpia e Comet di Phleum pratense L.; Enate di Agrostis tenuis Sibth.; Astra e Avanta di Agrostis canina L.; Velox, Supercross ATC 67; Asgrow 153 W di Zea mays L.; Hidra, Admirandus, Avenir e Ker Pondy di Solanum tuberosum L.; Mamie di Hordeum distichum L.; Impeto, Impetuoso, Sparta, Padre Agostino Gemelli di Triticum aestivum, L.; Trihill, Hilleshog Tetra-tri au di Beta vulgaris L.;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, con il quale sono state iscritte nei registri trentotto varietà tra le quali ASX 92 di Zea mays L.;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte nei registri cinquanta varietà tra le quali Hibrydor 573 TV, Hibrydor 743 TV e Joe di Zea mays L.;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1974, con il quale sono state iscritte nei registri tredici varietà tra le quali Aladdin di Solanum tuberosum L.;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1976, con il quale sono state iscritte nei registri cinquantadue varietà tra le quali Cargill 890, Hibrydor 335, Hibrydor 403, Hibrydor 466, Hibrydor 403 TV di Zea mays L.;

Preso atto che i costitutori delle sopra indicate varietà hanno chiesto che le varietà stesse siano cancellate dai « Registri delle varietà »;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra indicate;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà:

Dactylis glomerata L. Taurus;

Festuca pratensis Huds. Sequana;

Lolium multiflorum Lam. Tedis;

Lolium perenne L. Bocage;

Phleum pratense L. Olimpia, Comet;

Agrostis tenuis Sibth. Enate;

Agrostis canina L. Astra, Avanta;

Zea mays L. Cargill 890, Velox, Hibrydor 335, Hibrydor 403 TV, Hibrydor 466, Hibrydor 573 TV, Hibrydor 743 TV, Supercross ATC 67, ASX 92, Asgrow 153 W, Joe;

Solanum tuberosum L. Hydra, Admirandus, Aladdin, Avenir, Ker pondy;

Hordeum distichum L. Mamie;

Triticum aestivum L. Impeto, Impetuoso, Sparta, Padre Agostino Gemelli;

Beta vulgaris L. Trihill, Hilleshog Tetra-tri au.

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4557)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.
Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1518 del 22 settembre 1963, che ha riconosciuto la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone e ne ha approvato il relativo statuto, n. 547 del 30 maggio 1966 che ne ha modificato l'art. 9, nonchè n. 870 del 21 dicembre 1974 che ne ha modificato gli articoli 3 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che trattasi di ente autonomo costituito per la organizzazione di fiere con la qualifica di nazionale, avente sede nel territorio di regione a statuto speciale;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1964, riguardante la nomina del dott. Giovanni Zuliani a segretario generale dell'ente medesimo;

Vista la nota n. 472/75 del 26 aprile 1975, con la quale l'ente suddetto ha reso note le dimissioni del dott. Giovanni Zuliani dalla carica di segretario generale;

Vista la nota n. 784/76 del 5 maggio 1976 dell'ente stesso, concernente la proposta per la nomina del dott. Giovanni Zuliani a segretario generale dell'ente, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Zuliani è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia, con effetto dal 19 gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5153)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che il grave fenomeno delle evasioni dalle carceri pregiudica il mantenimento dell'ordine pubblico;

Considerato che il suddetto fenomeno richiede l'adozione di particolari misure dirette alla ristrutturazione degli istituti penitenziari di precipuo interesse ai fini della sicurezza e che nel corso della realizzazione di dette misure può sorgere l'esigenza che i servizi istituzionali svolti dall'Amministrazione penitenziaria allo esterno delle carceri debbano essere integrati mediante l'eccezionale e temporaneo concorso di reparti delle forze di polizia;

Ravvisata la necessità di attuare il coordinamento ed il controllo degli interventi a livello centrale;

Visti l'art. 1 nonché il capo IV del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; gli articoli 52, 54 e 56 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni; l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sarà disponibile un adeguato numero di istituti penitenziari rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e comunque fino al 31 dicembre 1980, al coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari, indicati con provvedimenti del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri per l'interno e per la difesa, è preposto un ufficiale generale dei carabinieri, nominato con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 2.

L'ufficiale generale di cui al precedente art. 1, propone al Ministro per la grazia e giustizia, al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, le necessarie disposizioni per assicurare l'espletamento del servizio.

Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, l'ufficiale generale preposto al servizio ha la facoltà di effettuare visite presso gli istituti penitenziari.

Art. 3.

Tutti i direttori degli istituti penitenziari sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficiale generale dei carabinieri, preposto al servizio, delle disposizioni adottate per il mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti.

L'ufficiale generale, sulla base delle comunicazioni ricevute, rivolge al Ministro per la grazia e giustizia proposte e richieste dirette ad assicurare l'adozione di misure che garantiscano la sicurezza degli istituti.

Art. 4.

I direttori degli istituti penitenziari, indicati con i decreti di cui all'art. 1, devono comunicare immediatamente al responsabile delle forze di polizia preposte al servizio di sicurezza esterna ogni notizia concernente la sicurezza, l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti.

Art. 5.

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza ed i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza assicurano all'ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri preposto al servizio di cui al presente provvedimento ogni necessaria collaborazione.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(5211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Buccino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Buccino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.555.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3690/M)

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Capriati a Volturno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3689/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Cusano Mutri (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.329.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3691/M)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Calvi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.317.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3692/M)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Moiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.958.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3693/M)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 aprile 1977, il comune di Ciorlano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3694/M)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3697/M)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Paternopoli (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3696/M)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.418.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3685/M)

Autorizzazione al comune di Longobucco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, il comune di Longobucco (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.605.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3686/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.004.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3687/M)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.609.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3688/M)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Pietramelara (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.618.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3695/M)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.792.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3698/M)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 4 maggio 1977, concernente l'importazione di carni bovine congelate da Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1977), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 7 maggio 1977, alla pag. 3213, dove è scritto: « ... di cui al punto *a*) dell'art. 2 del presente decreto. », deve leggersi: « ... di cui al punto *c*) dell'art. 2 del presente decreto. ».

(5181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,55	886,55	886,75	886,55	886,50	886,50	886,60	886,55	886,55	886,55
Dollaro canadese	844 —	844 —	845 —	844 —	843,85	844 —	843,80	844 —	844 —	844 —
Franco svizzero	350,32	350,32	350,65	350,32	350,30	350,30	350,33	350,32	350,32	350,30
Corona danese	147,245	147,245	147,10	147,245	147,25	147,25	147,26	147,245	147,245	147,25
Corona norvegese	167,64	167,64	167,68	167,64	167,60	167,65	167,60	167,64	167,64	167,65
Corona svedese	203,86	203,86	203,82	203,86	203,80	203,85	203,88	203,86	203,86	203,85
Fiorino olandese	360,14	360,14	360,70	360,14	361,22	360,10	360,16	360,14	360,14	360,15
Franco belga	24,54	24,54	24,75	24,54	24,55	24,55	24,5390	24,54	24,54	24,55
Franco francese	179,01	179,01	179,20	179,01	178,95	179 —	179,02	179,01	179,01	179 —
Lira sterlina	1523,95	1523,95	1524,50	1523,95	1523,60	1523,90	1524,05	1523,95	1523,95	1523,95
Marco germanico	375,47	375,47	375,50	375,47	375,50	375,45	373,43	375,47	375,47	375,45
Scellino austriaco	52,76	52,76	52,75	52,76	52,75	52,75	52,78	52,76	52,76	52,75
Escudo portoghese	22,945	22,945	22,90	22,945	22,94	22,94	22,90	22,945	22,945	22,95
Peseta spagnola	12,869	12,869	12,87	12,869	12,85	12,85	12,8720	12,869	12,869	12,85
Yen giapponese	3,188	3,188	3,20	3,188	3,187	3,19	3,19	3,188	3,188	3,20

Media dei titoli del 9 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300
» 5 % (Ricostruzione)	98,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,075
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,250
» 5,50 % » » 1968-83	77,625
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,400
» poliennali 7 % 1978	93,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,125
» » 9 % 1980	87,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,575
Dollaro canadese	843,90
Franco svizzero	350,325
Corona danese	147,252
Corona norvegese	167,62
Corona svedese	203,87
Fiorino olandese	360,15
Franco belga	24,539
Franco francese	179,015
Lira sterlina	1524 —
Marco germanico	375,45
Scellino austriaco	52,77
Escudo portoghese	22,922
Peseta spagnola	12,87
Yen giapponese	3,189

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Legnano

Con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1977, n. 7548, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Legnano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 2 aprile 1975, n. 79, relativa a quattro aree comprese in zone industriali e residenziali ad uso pubblico.

(4309)

Con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1977, n. 7545, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Legnano (Milano), adottata con deliberazioni consiliari 2 aprile 1975, n. 78 e 29 settembre 1975, n. 287, relativa a tre aree comprese nelle zone semintensive, estensive, miste.

(4310)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gorle

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1977, n. 7334, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Gorle (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 30 gennaio 1976, n. 9, relativa alla zona compresa fra via Don Mazza, Marconi e Papa Giovanni.

(4311)

Variante al piano regolatore generale del comune di Virgilio

Con deliberazione della giunta regionale 11 gennaio 1977, n. 7166, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Virgilio (Mantova), adottata con deliberazione consiliare 17 febbraio 1976, n. 21.

(4312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Messina.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1977, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 7, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Messina, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(5169)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Catania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Catania;
Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo . . . punti 113,538 su 150
2. Dibennardo dott. Carmelo . . . » 91,02 »
3. Rotella dott. Mario . . . » 82,886 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4182)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e succesive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1976, registro n. 18 Difesa, foglio n. 146, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1976, registro n. 29 Difesa, foglio n. 218;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. Dammicco Michele . . . . punti 31,56
2. Buioni Pasquale . . . . » 30,66
3. Mazzullo Sebastiano . . . . » 30,36
4. Ghisu Sergio . . . . » 29,86
5. Manca Roberto . . . . » 29,13
6. Zampaglione Giuseppe . . . . . . » 28,83
7. Faggiani Salvatore . . . . » 28,60
8. Barbera Rosario . . . . » 28,36
9. Criseo Antonino . . . . » 28,03
10. Cingolani Aleardo M. . . . . . . » 27,93
11. Pitrone Michele . . . . » 27,70
12. Buquicchio Oronzo . . . . » 27,00
13. Bianco Francesco . . . . » 26,30
14. Achille Stefano . . . . » 26,26

Art. 2.

I succitati candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine, vincitori del concorso, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 195

(4627)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che la dott.ssa De Troia Franca Paola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Zotta Giovanni, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 13 gennaio 1977 in sostituzione della dott.ssa De Troia Franca Paola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1977
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 290

(4031)

OSPEDALE CIVILE «S. GIOVANNI DI DIO» DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radioterapia e medicina nucleare;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di geriatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di malattie infettive;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(5077)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di patologia neonatale;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio i cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(5078)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(5073)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA «SS. FILIPPO E NICOLA» DI AVEZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(5070)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione (ufficio personale) dell'ente in Roma.

(5066)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(5075)

OSPEDALE PSICHIATRICO CONSORTILE « V. EMANUELE II » DI NOCERA INFERIORE

Concorso a cinque posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a cinque posti di aiuto psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(5076)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(5074)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI BIANCAVILLA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Biancavilla (Catania)

(5068)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(5071)

FONDAZIONE « SENATORE PASCALE » DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente citologo addetto al centro oncologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente citologo addetto al centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(5069)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(5072)

OSPEDALE « S. BENEDETTO » DI ALATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;
un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(5067)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(5131)

OSPEDALE CIVILE «S. GIACOMO» DI TORREMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(5133)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo-facciale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di emodialisi, sezione aggregata alla seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Gli aspiranti ai posti di assistente di ortopedia e traumatologia e assistente di neurologia devono espressamente dichiarare nella domanda di ammissione ai relativi concorsi la loro disponibilità ad operare a «tempo pieno» ed in altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio consortile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(5134)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. **1.**

Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni è rifinanziata per l'anno 1977 con lo stanziamento della somma di lire 1.700 milioni.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1977 sarà iscritto il capitolo di spesa dal titolo «Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura», con lo stanziamento di lire 1.700 milioni, in corrispondenza del cap. 5940 iscritto per lo stesso importo e per le stesse finalità nel bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

Art. 2.

Almeno il 50 per cento dello stanziamento disposto dalla presente legge è utilizzato per la concessione di prestiti a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e di stalle sociali.

La parte restante è utilizzata per la concessione di prestiti a favore di aziende agricole singole con preferenza per quelle condotte da coltivatori diretti, proprietari, fittavoli o mezzadri e da imprenditori agricoli affittuari, ricadenti nelle zone colpite da avversità atmosferiche nell'anno 1976 e delimitate dalla Regione ai sensi della normativa vigente della materia.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, non ha applicazione per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è così modificato: «La giunta regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie alle cooperative di produttori agricoli e loro consorzi per la stipulazione di mutui necessari per la realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonchè per la costruzione di stalle sociali.

La predetta garanzia viene istituita sulla differenza tra l'ammontare dell'importo concesso a mutuo ed il valore cauzionale delle garanzie assunte dall'istituto mutuante a termini delle vigenti norme in materia ed interviene a copertura della perdita complessiva che l'istituto finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni posti a garanzia dell'operazione.

Successivamente all'entrata in ammortamento dell'operazione, la garanzia regionale viene ridotta proporzionalmente al debito residuo non ancora estinto dalla ditta mutuataria.

La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, ma può esercitarsi, congiuntamente, per la quota parte del finanziamento non assistita dal "Fondo" medesimo.

La giunta regionale provvederà a regolare i rapporti con gli istituti mutuanti per l'applicazione degli interventi di cui ai commi precedenti».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

(1683)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 2.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975-76 per il biennnio 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per il biennio 1975-76 nelle provincie del Veneto ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1977-78.

Art. 2.

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste negli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 3.

Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, concernente contributi della Regione a favore di istituzioni di formazione professionale di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 1, la legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, è rifinanziata per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 per un importo annuo di lire 75 milioni.

Art. 2.

Alla spesa per l'anno 1976 si fa fronte mediante prelievo dell'importo di lire 75 milioni dal cap. 5300 del bilancio di spesa della Regione « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « Scuole assistenti sociali ».

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 5300. — Partita che si riduce « Scuole assistenti sociali » . . . . L. 75.000.000

b) *In aumento*:

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

Cap. 2171. — Denominato: « Contributo a favore della scuola superiore di servizio sociale di Padova » . . . . L. 25.000.000

Cap. 2181. — Denominato: « Contributo a favore della scuola superiore di servizio sociale di Verona » . . . . » 25.000.000

Cap. 2191. — Denominato: « Contributo a favore della suola superiore di servizio sociale di Venezia » . . . . » 25.000.000

Alla spesa relativa agli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 4.

Circoscrizione territoriale degli ispettori di porto del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1977

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di navigazione interna, si stabilisce quanto segue:

l'ufficio dell'ispettorato di porto di Venezia comprende i territori della provincia di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia, con esclusione dei comuni di Cona e Cavarzene e di Padova, con l'esclusione dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna;

l'ufficio dell'ispettorato di porto di Rovigo comprende i territori della provincia di Rovigo, dei comuni di Cona e Cavarzere appartenenti alla provincia di Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna, appartenenti alla provincia di Padova e dei comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo all'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro, appartenenti alla provincia di Verona.

Art. 2.

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo precedente è istituito l'ufficio dell'ispettorato di porto di Verona comprendente il territorio della provincia di Verona, con esclusione dei comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo all'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro.

Art. 3.

Gli ispettorati di porto di Padova e di Portogruaro sono soppressi.

E' istituita in Padova una sezione dell'ispettorato di porto di Venezia che funzionerà con frequenza periodica stabilita, secondo le necessità, con deliberazione della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 2 febbraio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 39, relativa al rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 2 febbraio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 7.

Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, recante norme per l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 2 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2.500 milioni in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1976.

La ripartizione dei fondi è effettuata con i criteri previsti dal citato art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1975, n. 17.

Per l'assistenza scolastica agli alunni delle zone terremotate del Friuli, ospitati in comuni della regione Veneto, è stanziata la somma di lire 100 milioni, da prelevare dal fondo stanziato al primo comma.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari a copertura delle spese dai comuni stessi sostenute per gli interventi di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, viene così integrato:

« Ai comuni ove hanno sede principale gli istituti professionali di Stato vengono, in aggiunta ai fondi di cui ai commi precedenti, erogati contributi per l'assistenza agli alunni frequentanti detti istituti.

Il piano di ripartizione è predisposto dalla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale con le stesse scadenze, anche per quanto riguarda l'erogazione, previste nei commi precedenti.

Per la predisposizione del piano si terrà conto della necessità di servizi collettivi di assistenza scolastica dei vari istituti.

Resta a carico del comune di residenza dell'alunno ogni intervento individuale a norma dell'art. 4, lettera *b*), della presente legge.

L'assistenza scolastica prevista per gli alunni degli istituti professionali di Stato è integrativa di quella dovuta dai comuni a norma della presente legge ».

Art. 3.

L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, viene così integrato:

« Per far fronte agli oneri per l'assistenza agli alunni degli istituti professionali di Stato è autorizzata annualmente la spesa di lire 500 milioni ».

Art. 4.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, per l'esercizio 1976 si provvede mediante riduzione di lire 3.000 milioni dall'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1975 di cui alla legge 3 novembre 1976, n. 39.

Per gli esercizi 1977 e successivi, alla copertura degli oneri previsti dall'art. 3 in lire 500 milioni si fa fronte mediante l'incremento dell'art. 8 di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 2211. — Fondo da ripartire ai comuni per l'esercizio della delega in materia di assistenza scolastica . . . . L. 500.000.000

Cap. 2212 (di nuova istituzione). — Quota aggiuntiva al fondo da ripartire ai comuni per l'esercizio della delega in materia di assistenza scolastica . . . . » 2.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 8.

Integrazione e modifica alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 2 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla tabella delle tasse di concessioni regionali, allegata alla legge 14 marzo 1974, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

A) Titolo II: la voce contrassegnata col n. 6 è modificata come segue:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	
		rilascio	*annuale*
11	Licenza di appostamento fisso di caccia (art. 90 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e art. 1, secondo comma, lettera *o*), decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 2)	10.000	10.000

Note: oltre alla tassa controindicata, è dovuta la soprattassa di cui all'art. 91 del citato testo unico delle leggi sulla caccia modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (per ogni licenza di appostamento fisso di caccia con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto da L. 40.000 a L. 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci).

E' dovuto altresì annualmente un diritto fisso a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2 della legge 2 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni).

B) Titolo VI: è aggiunta la seguente voce contrassegnata col numero d'ordine 33.

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa		Note
		rilascio	annuale	
33	Permesso rilasciato, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici d'interesse regionale regolarmente concessi o autorizzati:			Il permesso non può avere durata superiore ai cinque giorni
	per ogni giorno di permesso	2.000		
	per ogni giorno di ulteriore validità	1.000		
	Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1973, n. 5 - art. 1, lettera *b*) e art. 3, lettera *c*)			

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 9.

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione dei piani di cui al primo e secondo comma del presente articolo la concessione all'impianto e allo esercizio di funicolari terrestri e di funivie di ogni tipo può essere accordata dai rispettivi enti concedenti, purchè nello strumento urbanistico comunale regolarmente approvato, siano previste le relative zone da valorizzare mediante la costruzione di impianti funiviari di ogni tipo ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione dei piani generali di sviluppo delle comunità montane, la vigilanza per i singoli impianti sulla regolarità dell'esercizio prevista al punto *c*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, è esercitata per delega dall'ente concedente ».

Art. 3.

Nell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sono soppresse le parole « in conto interesse »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

« Il contributo regionale non può superare il 6 per cento annuo per 10 anni dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, è soppresso e sostituito dal comma seguente:

« Il contributo regionale è liquidato ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale ».

Art. 5.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, è inserito il seguente art. 7-*bis*:

« Le opere realizzate con i contributi di cui alla legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, sono vincolate per 10 anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese del beneficiario.

Esso ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente a qualsiasi titolo la disponibilità dello impianto.

Il presidente della Regione sentite le comunità montane interessate può autorizzare con proprio provvedimento, anche prima che scadano i termini di cui sopra, il mutamento della destinazione o il mutamento dell'ubicazione dell'impianto quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa. Dalla data di tale autorizzazione cessa l'erogazione del contributo regionale anche prima della scadenza decennale.

Il contributo concesso è commisurato alla spesa accertata in sede di collaudo.

La concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) venga mutata la destinazione dell'impianto prima che scadano i termini previsti, salvo quanto disposto al secondo comma del presente articolo;

c) vengono apportate agli impianti ammessi al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 6.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, può essere concesso per opere ed impianti iniziati o da iniziare dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52.

Il contributo può essere concesso, anche per opere ed impianti progettati prima della data suddetta, limitatamente alle opere di completamento eseguite dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, purchè dette opere sia stata presentata nei termini prescritti, domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 52/1975.

La data di inizio dei lavori e l'ammontare di spesa delle opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, deve essere certificata dall'ente concedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. **10.**

Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto del comma successivo, ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

A decorrere dalla stessa data sono delegate alle province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

Art. 2.

Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al primo comma.

Art. 3.

Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 60 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun ente delegato nel corso dell'anno.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura degli enti delegati sul 60 per cento di loro spettanza.

Gli enti delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei contesti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio nella misura sopra determinata.

Art. 4.

La giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, ai sensi della lettera *g)* dell'art. 32 dello statuto, nonchè direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.

Spetta altresì alla giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

Art. 5.

Rimangono di competenza degli organi regionali i processi verbali la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1977 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato:

PARTE SPESA

« Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie » (con stanziamento pari al 60 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. **11.**

Contributi a favore della consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 12 milioni a favore della consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie allo scopo di agevolare la prosecuzione delle iniziative e degli studi per il potenziamento delle produzioni agricole, della forestazione e della pesca, il coordinamento delle economie e tecniche produttive e la divulgazione nelle Tre Venezie.

Art. 2.

Il contributo viene concesso dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, a seguito di presentazione del programma di attività.

Il programma deve risultare utile per la determinazione e l'attuazione degli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale.

La consulta comunica alla giunta regionale entro il mese di settembre il bilancio preventivo.

Ai fini della concessione del contributo relativo agli anni 1976 e 1977, la consulta è tenuta a presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attività svolta nel 1976 e il bilancio preventivo del 1977.

Art. 3.

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1976 mediante riduzione per lire 12 milioni, del cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « Primo finanziamento legge-progetto » e istituzione del cap. 6321 denominato « Contributi a favore della consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie ».

Per gli anni successivi saranno istituiti appositi capitoli di bilancio in corrispondenza al cap. 6321 con pari stanziamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. **12.**
Interventi nel settore dell'edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **6** *del* **2** *febbraio* **1977**)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma annua di lire 3.458 milioni assegnata alla regione Veneto per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera in forza dell'art. 9 della legge n. 281 del 1970, è destinata come segue:

1) per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, all'incremento del cap. 5662 - denominato « Contributi in capitale sull'ulteriore fabbisogno di spesa per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera compreso nei programmi approvati con decreti interministeriali in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni (art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492) » del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1976 per l'importo pari complessivamente a lire 10.374 milioni;

2) per gli esercizi 1977 e seguenti:

a) alla costituzione di un limite di impegno pari a lire 2.458 milioni per 35 anni, ai fini del pagamento delle quote di ammortamento dei mutui autorizzati dalla Regione per l'edilizia ospedaliera, ai sensi del successivo art. 2;

b) per l'importo di lire 1.000 milioni alla costituzione e all'eventuale incremento di un fondo in conto capitale per far fronte agli eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) e a ogni altro intervento imprevedibile e urgente nel campo della edilizia ospedaliera. Al fondo inoltre saranno fatte affluire le somme stanziate per l'edilizia ospedaliera e resesi disponibili o per ribasso d'asta o per revoca del contributo regionale o per qualsiasi altra causa.

Art. 2.

Per l'utilizzazione dello stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina, nel quadro del piano per l'edilizia ospedaliera, quali enti siano autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto debitamente autorizzato dalla giunta regionale, e il relativo ammontare.

Il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui autorizzati è effettuato direttamente dalla Regione all'istituto mutuante, su indicazione dell'ente ospedaliero interessato o indirettamente per il tramite dello stesso ente, cui altrimenti la Regione è tenuta a versare il corrispettivo.

Le quote di ammortamento devono essere comprensive della quota capitale, degli interessi e di ogni altro onere inerente, e sono liquidate con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti finanziati coi mutui, di cui al precedente art. 2, avviene secondo la procedura stabilita agli articoli 5 e 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15.

L'esecuzione delle opere relative avviene a norma della legge regionale 24 aprile 1975, n. 40, in quanto compatibili.

In particolare, il denegato collaudo dell'opera comporta l'automatica sospensione del pagamento del corrispettivo regionale relativo alle quote di ammortamento restanti e la mancata approvazione degli atti di contabilità finale e la revoca del contributo regionale.

Art. 4.

L'assegnazione delle somme del fondo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, è effettuata, di volta in volta, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, secondo le finalità del fondo stesso.

Con la stessa delibera sono fissati i termini entro cui l'ente ospedaliero deve presentare i progetti esecutivi delle opere utilizzate.

L'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere avviene a norma del precedente art. 3.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti ospedalieri, che abbiano progetti per opere di edilizia ospedaliera già approvati o comunque in corso di aggiudicazione o esecuzione, sono tenuti a inviarli alla giunta regionale, con allegato il parere delle confederazioni sindacali provinciali.

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale, può procedere alla modifica del progetto nelle parti non ancora eseguite, quando ne riscontri la non rispondenza sotto il profilo tecnico e programmatorio.

In tal caso, relativamente alle parti contestate sarà disposta l'immediata sospensione dei lavori in vista della rielaborazione del progetto esecutivo.

Il mancato rispetto dei termini, di cui al primo comma, o il mancato adeguamento alla sospensione di cui al precedente comma comporta la facoltà per il presidente della giunta regionale di procedere con decreto alla sospensione dei contributi regionali inerenti l'opera stessa e, previa diffida, alla revoca dei contributi stessi.

Gli enti ospedalieri devono altresì allegare ai progetti di cui al primo comma una relazione sulla consistenza patrimoniale.

Art. 6.

Quando si tratti della discussione di progetti inerenti opere di edilizia ospedaliera e sanitaria, la commissione tecnica regionale, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 27 del 1973, è integrata dall'assessore regionale alla sanità e dal direttore del dipartimento regionale per la sanità.

Art. 7.

In applicazione di quanto previsto al punto 1) dell'art. 1 sono disposti:

a) l'eliminazione, a norma dell'art. 7, lettera *b*) della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, dal conto dei residui dei sottoelencati stanziamenti di spesa non impegnati in via definitiva, restando ferme a ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate:

Esercizio 1974:
Cap. 566 . . . . L. 3.458.000.000

Esercizio 1975:
Cap. 5661 . . . . » 3.458.000.000,

e la nuova iscrizione delle somme corrispondenti in bilancio nel conto della competenza dell'esercizio 1976 a incremento del cap. 5662 denominato: « Contributi in capitale sull'ulteriore fabbisogno di spesa per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati con decreti interministeriali in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni (art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492) »;

b) lo storno dello stanziamento di L. 3.458.000.000 dal cap. 5661 al cap. 5662 del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

Conseguentemente al differimento della decorrenza dei mutui all'esercizio 1977, agli oneri per gli ultimi tre anni si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio della Regione.

In applicazione di quanto previsto al punto 2) dell'art. 1 a decorrere dall'esercizio 1977 verranno iscritti in bilancio due appositi capitoli in corrispondenza degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio regionale, con proprio decreto, le variazioni conseguenti alle modifiche approvate con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 13.
Modifica della legge regionale 9 maggio 1975, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 2 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale della regione Veneto 9 maggio 1975, n. 54, viene apposta la seguente modifica: all'art. 1, terzo comma, lettera *B*) e all'art. 2, terzo punto, inserire dopo le parole « dei teatri di tradizione », le parole « delle istituzioni concertistico-orchestrali ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 14.
Aumento del finanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31 e 14 marzo 1975, n. 24, concernenti interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 2 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31, e 14 marzo 1975, n. 24, è aumentato della somma di L. 350.000.000 per l'esercizio 1976.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 350.000.000 per l'esercizio 1976, si fa fronte mediante riduzione dei seguenti capitoli:

a) cap. 5300: « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di L. 165.000.000 relativo alla partita « Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per la emergenza » e cap. 7261 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di lire 35.000.000, relativo alla partita « Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi per l'emergenza ». Tali stanziamenti, originariamente destinati alla copertura dello onere per il primo semestre 1976 previsto per la contrazione del mutuo di cui all'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 11, vengono utilizzati non essendo stato stipulato il relativo mutuo. Di conseguenza il termine di decorrenza della stessa legge n. 11/1976 viene stabilito a partire dal 1° luglio 1976;

b) cap. 4874: « Interessi passivi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di lire 120 milioni e cap. 7262 « Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui relativi al finanziamento di interventi diversi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, per l'importo di L. 30.000.000.

Tali stanziamenti originariamente destinati alla copertura dell'onere per il primo semestre 1976 previsto per la contrazione del mutuo di cui all'art. 39 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, vengono utilizzati non essendo stato stipulato il relativo mutuo. Di conseguenza, il termine di decorrenza, di cui all'art. 38 della stessa legge regionale n. 84/1975, già modificato dall'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1976, n. 13, viene ulteriormente prorogato al 1° luglio 1976.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione, partita « Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per l'emergenza »	L. 165.000.000
Cap. 7261. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, partita « Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi per l'emergenza » . .	» 35.000.000
Cap. 4874. — Interessi passivi	» 120.000.000
Cap. 7262. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento di mutui relativi al finanziamento di interventi diversi . . .	» 30.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 6500. — Contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ai sensi delle leggi regionali dal titolo: « Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia » . .	» 350.000.000

Art. 4.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1977, n. **15.**

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **6** *del 2 febbraio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1977, n. **16.**

Norme per l'assunzione di finanziamenti per interventi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **6** *del 2 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1977, la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per lire 40 miliardi, in aggiunta all'importo di lire 50 miliardi stabilito dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79.

Queste ulteriori operazioni di indebitamento sono sottoposte alle condizioni già previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31, il saggio base semestrale viene determinato con riferimento al tasso facciale minimo delle obbligazioni utili, secondo le determinazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di investimento in titoli delle aziende di credito.

Il saggio base semestrale, comunque non inferiore al 4,375 per cento, è fatto pari allo 0,375 per cento in più della metà del suddetto saggio annuo facciale minimo.

Per i casi in cui non spetti l'integrazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31, la giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con gli istituti di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, per la determinazione dei saggi sulle giacenze di tesoreria corrispondenti ai mutui in essere.

Art. 3.

Alla quantificazione annuale e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 1° febbraio 1977

TOMELLERI

(1684)

REGIONE LOMBARDIA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 14 giugno 1976, n. 16 concernente « Anticipazione a favore di provincie e comuni dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia" », pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno 1976, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 6 agosto 1976, all'art. 2, primo comma, in luogo di: « L'erogazione ..... ha luogo secondo modalità dalla giunta regionale ..... », leggasi: « L'erogazione ..... ha luogo secondo modalità *stabilite* dalla giunta regionale ..... ».

(3405)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771280)